



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA

Presidente

GIOVANNI STELLA

Membro scelto dall'IVASS

EMILIO BARUCCI

Membro scelto dall'IVASS

GIOVANNI SCHIAVONE

Componente designato dalle imprese di assicurazione

GIANLUCA ROMAGNOLI

Componente designato dai clienti non consumatori

Relatore EMILIO BARUCCI

Riunione del 25/06/2026

FATTO

Con ricorso del 15 gennaio 2026 (che il ricorrente afferma esser stato preceduto da reclamo del 3 febbraio 2025) il ricorrente lamenta il diniego d'indennizzo dell'impresa convenuta, richiesto in forza di una garanzia accessoria alla R.C. Auto (nella specie, "Atti Vandalici") e negato in quanto l'impresa avrebbe ritenuto che il danno fosse riconducibile alla circolazione del mezzo e non ad atto vandalico. Chiede, pertanto, *"La corresponsione dell'importo richiesto dalla carrozzeria autorizzata (omissis) per la riparazione. Già eseguita e già in contatto col concessionario (omissis) di riferimento"*.

Costituitasi, l'impresa eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancato esperimento del preventivo reclamo ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il "Decreto").



Nel merito, l'impresa sostiene l'infondatezza del ricorso. Rappresenta che, sulla base della perizia tecnica, il perito incaricato accertava che la natura dei danni riportati dal veicolo e la loro dinamica non sono compatibili con un evento vandalico, bensì riconducibili a un urto tipico della circolazione stradale. L'impresa conclude, pertanto, per la piena legittimità e correttezza del diniego, che reputa conforme alle obbligazioni contrattuali assunte.

DIRITTO

Il Collegio rileva, in via preliminare e d'ufficio, con valore assorbente, l'inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti essenziali previsti dal Decreto, essendo la domanda formulata in termini generici e indeterminati sia con riguardo all'esposizione dei fatti costitutivi della pretesa, sia con riguardo al contenuto della richiesta economica.

Al riguardo, l'art. 9, comma 1, del Decreto prevede l'inammissibilità del ricorso ove esso sia *"privo dell'indicazione degli elementi essenziali quali l'oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste"*.

La disposizione impone alla parte ricorrente uno specifico onere di allegazione, volto a consentire l'esatta individuazione dell'oggetto della controversia, dei fatti storici posti a fondamento della pretesa e del provvedimento richiesto. Tale onere non è stato assolto dal ricorrente.

Nel caso di specie, il ricorrente non espone le ragioni fattuali dalle quali dovrebbe desumersi che il danno sia stato cagionato da un atto vandalico, anziché dalla circolazione del veicolo. La mera affermazione circa la riconducibilità del danno a un atto vandalico costituisce una conclusione valutativa, di carattere assertivo, non accompagnata dall'allegazione delle circostanze concrete che dovrebbero sostenerla.

Il ricorso risulta, inoltre, indeterminato con riguardo alla domanda formulata. Il ricorrente chiede, infatti, *"la corresponsione dell'importo richiesto dalla carrozzeria autorizzata omissis per la riparazione"*, dichiarando che l'intervento sarebbe già stato eseguito in accordo con il concessionario di riferimento, senza tuttavia specificare l'ammontare della somma richiesta. Tale importo non è neppure determinabile *per relationem*, poiché agli atti non risulta allegata la fattura relativa alle riparazioni, né un preventivo, una ricevuta, una quietanza o altra documentazione dalla quale possano desumersi il costo degli interventi, la loro natura e la riferibilità ai danni oggetto del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA